

**CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PER IL PERSONALE
DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLE
"TERRE DELLA PIANURA"
FRA I COMUNI DI SAVIGLIANO, MARENE, MONASTEROLO DI SAVIGLIANO -
ANNO - 2011**

Art. 4 C.C.N.L. 1.4.1999 Comparto "Regioni-Autonomie Locali"
Art. 16, comma 1, C.C.N.L. 31.3.1999 Comparto "Regioni-Autonomie Locali" -
(Nuovo Ordinamento Professionale - N.O.P.)
C.C.N.L. Integrativo del 14.9.2000 per il personale del Comparto "Regioni -
Autonomie Locali"
C.C.N.L. Quadriennio Normativo 2006/2009 dell'11.4.2008
C.C.N.L. Biennio Economico 2008-2009 del 31.7.2009

TRA

la Delegazione trattante dell'Unione di Comuni delle "Terre della Pianura" composta da:

Segretario/Direttore Generale: **Genziana SOFFIENTINI** - Presidente;

Responsabile Area Vigilanza e Protezione Civile: **Marco ODASSO** - Membro

E

la Delegazione trattante di parte sindacale

Per le R.S.U.:

Sig. Marco BONETTO

Sig. Filippo D. SCICOLONE

Sig. Gianluca DANNA

per la struttura territoriale C.G.I.L.:

Sig. Walter BIANCOTTO

per la struttura territoriale C.I.S.L.

Sig.

per la struttura territoriale U.I.L.

Sig.

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 31.3.1999 - Comparto "Regioni-Autonomie Locali" ("Nuovo Ordinamento Professionale -N.O.P.);

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 1998/2001 dell'1.4.1999 - Comparto "Regioni-Autonomie Locali";

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 14.9.2000 - Comparto "Regioni-Autonomie Locali" (c.d. "coda contrattuale");

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 5.10.2001 - Comparto "Regioni-Autonomie Locali"

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 22.1.2004 (2002/2005) - Comparto "Regioni-Autonomie Locali";

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 9.5.2006 - Comparto "Regioni-Autonomie Locali";

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 11.4.2008 (2006/2009) - Comparto "Regioni-Autonomie Locali";

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 31.7.2009 (2008/2009) - Comparto "Regioni-Autonomie Locali";

1

SI CONVIENE E SI STIPULA

IL SEGUENTE CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO

Art. 1

Campo di applicazione

1. Il presente contratto decentrato si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, compatibilmente con la natura del contratto a termine, in servizio presso l'Unione dei Comuni delle "Terre della Pianura".

Art. 2

Durata, decorrenza, efficacia

1. Il presente contratto ha valore sino alla data del 31 dicembre 2011.
2. I suoi effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto; la stipulazione si intende avvenuta al momento della sottoscrizione da parte dei soggetti di parte sindacale e di parte pubblica che hanno preso parte alla trattativa.
3. Il contratto conserva la sua efficacia sino alla stipulazione del successivo contratto.

Art. 3


Relazioni sindacali

1. Il sistema di relazioni sindacali deve permettere, nel rispetto dei distinti ruoli e prerogative dell'Ente e delle rappresentanze sindacali, la realizzazione degli obiettivi di cui agli artt. 6, 7, 9 e 42 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e si svolgerà in osservanza di quanto disposto dagli art. 3 e segg. del C.C.N.L. 1998/2001.

Art. 4

Costituzione del "Fondo per le Risorse Decentrate - F.R.D." - Risorse disponibili anno 2011

1. L'Unione dei Comuni delle "Terre della Pianura" è stata costituito fra i Comuni di Savigliano, Marene e Monasterolo di Savigliano in data 19.6.2006 ed il personale della stessa, così come prevede l'art. 27 dello Statuto dell'Unione, è rappresentato pressoché interamente dal "personale dipendente dai Comuni associati, trasferito con decorrenza 1.8.2006 dalle dotazioni organiche dei Comuni stessi alla dotazione organica dell'Unione;
2. La costituzione dell'Unione dei Comuni delle "Terre della Pianura" è, quindi, intervenuta in un momento successivo alla stipulazione, sia del C.C.N.L. 6.7.1995 e del C.C.N.L. 16.7.1996, sia del C.C.N.L. dell'1.4.1999, assunti dal primo come termine di riferimento per il calcolo di alcune voci finanziarie destinate a costituire indici per la formazione del Fondo per i trattamenti accessori, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettere a), b), c) del C.C.N.L. dell' 1.4.1999, il quale rinvia agli importi consolidati dei trattamenti accessori legati alla produttività calcolati con riferimento all'art. 31, comma 2 del C.C.N.L. 6.7.1995, all'art. 32 del C.C.N.L. del 6.7.1995 e all'art. 3 del C.C.N.L. del 16.7.1996;
3. Sulla base delle precedenti considerazioni non può essere calcolata l'entità delle risorse destinate precedentemente dai vari Enti di provenienza del personale dell'Unione, cioè al tempo in cui tale personale era inquadrato nei ruoli organici degli Enti stessi, con stretta applicazione dei parametri di riferimento rappresentati dai citati articoli dei C.C.N.L. 6.7.1995 e C.C.N.L. del 16.7.1996;
4. La disciplina contrattuale fondamentale in materia di "risorse decentrate" è rappresentata dall'art. 31 del C.C.N.L. 22.1.2004, secondo cui "le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Risorse decentrate) vengono determinate annualmente dagli enti", secondo le seguenti modalità:
5. Le risorse aventi carattere di certezza, stabilità sono rappresentate da quelle derivanti dalla applicazione delle seguenti disposizioni:



- art. 15, comma 1, lett. a, b, c, f, g, h, i, j, l, del C.C.N.L. 1.4.1999
 - art. 15, comma 5 per gli effetti derivati dall'incremento delle dotazioni organiche, del C.C.N.L. dell'1.4.1999;
 - art. 4, commi 1 e 2, del C.C.N.L. 5.10.2001.
6. L'importo risultante viene integrato mediante applicazione delle disposizioni previste dall'art. 32, commi 1 e 2 del C.C.N.L. 22.1.2004, con le modificazioni disposte dal C.C.N.L. 11.4.2008 (2006/2009) - Comparto "Regioni-Autonomie Locali";
 7. L'importo è inoltre suscettibile di incremento ad opera di specifiche disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro nonché per effetto di ulteriori applicazioni della disciplina dell'art. 15, comma 5, del CCNL dell'1.4.1999, limitatamente agli effetti derivanti dall'incremento delle dotazioni organiche;
 8. L'importo così definito resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi.
 9. Le risorse aventi carattere di eventualità e di variabilità integrano annualmente, a norma dell'art. 31, comma 3 del C.C.N.L. 22.1.2004, con le modificazioni disposte dal C.C.N.L. 11.4.2008 (2006/2009) - Comparto "Regioni-Autonomie Locali", le predette risorse di cui all'art. 31, comma 2 e sono rappresentate da quelle derivanti dalla applicazione delle seguenti disposizioni:
 - art. 15, comma 1, lett. d, e, k, m, n, del C.C.N.L. 1.4.1999;
 - art. 15 comma 2 e comma 4 del C.C.N.L. 1.4.1999;
 - art. 15 comma 5, del C.C.N.L. 1.4.1999, per gli effetti non correlati all'aumento delle dotazioni organiche ivi compresi quelli derivanti dall'ampliamento dei servizi e dalle nuove attività; art. 4, commi 3 e 4, del C.C.N.L. del 5.10.2001;
 - art. 54 del C.C.N.L. del 14.9.2000.
 10. Resta, inoltre, confermata la disciplina dell'art. 17, comma 5, del CCNL dell'1.4.1999 sulla conservazione e riutilizzazione delle somme non spese nell'esercizio di riferimento le quali, trattandosi di risorse "una tantum", determinano sotto il profilo contrattuale decentrato un incremento delle risorse a carattere eventuale e variabile, in applicazione dei principi e criteri posti a fondamento della disciplina dettata dall'art. 31, comma 3 del C.C.N.L. 22.1.2004.
 11. Per la prima costituzione del "Fondo Risorse Decentrate — F.R.D." intervenuta nel corso dell'anno 2006 è stato attribuito un corretto contenuto alle voci indicate all'art. 15, comma 1, lett. a), b), e) del C.C.N.L. dell'1.4.1999 facendo riferimento sia a parametri medi di riferimento ricavati da altre realtà territoriali, quali Comuni ed altre Unioni di Comuni, sia alla spesa sostenuta per i trattamenti accessori nei Comuni associati;
 12. Sulla base delle precedenti indicazioni viene calcolata e quantificata l'entità complessiva delle risorse ex art. 15 del C.C.N.L. 1.4.1999, art. 4 del C.C.N.L. 5.10.2001 e artt. 31 e 32 del C.C.N.L. 22.1.2004, dirette al finanziamento della classificazione del personale e del trattamento accessorio da erogare al personale dipendente in conto anno 2011, risorse che costituiscono l'apposito fondo denominato "Fondo Risorse Decentrate — F.R.D", secondo il prospetto allegato indicato al successivo art. 5 del presente Contratto;
 13. Le risorse complessivamente così determinate saranno destinate alla realizzazione delle finalità previste dagli artt. 17 e 19, comma 1 del C.C.N.L. 1.4.1999, dagli artt. 33 e 34 del C.C.N.L. 16.10.2003, secondo le procedure e modalità previste dai C.C.N.L. 31.3.1999, 1.4.1999 e 22.1.2004 e dal contratto decentrato integrativo.

Art. 5 –

Fondo per le Risorse Decentrate - F.R.D." - Risorse disponibili anno 2011

1. Il "F.R.D." è destinato, secondo le previsioni degli artt. 15 e 17 del C.C.N.L. 1998/2001 dell'1.4.1999 e degli artt. 31 e 32 del C.C.N.L. 2002/2005 del 22.1.2004 a finanziare l'attuazione della nuova classificazione del personale e a sostenere le iniziative rivolte a migliorare la produttività, l'efficienza e l'efficacia dei servizi.
2. Il "F.R.D.", costituito nel suo ammontare sulla base degli elementi finanziari indicati dagli artt. 31 e 32 del C.C.N.L. 2002/2005 del 22.1.2004, con le modificazioni disposte dal C.C.N.L. 11.4.2008 (2006/2009) Comparto "Regioni-Autonomie Locali" e tenuto conto che non sussistono per l'anno 2009 le condizioni per l'applicazione dell'incremento previsto dall'art. 4, comma 2 del C.C.N.L. 31.7.2009 (2008/2009) - Comparto "Regioni-Autonomie Locali"; ammonta complessivamente per l'anno 2011 a **146.949** come ripartiti nello schema successivo.
3. Ai sensi dell'art. 9, comma 2-bis del D. L. n. 78/2010 convertito dalla Legge n. 122/2010, a decorrere dall'1.1.2011 e sino al 31.12.2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010.
4. Ai fini di cui al precedente comma 3, si da atto che nel "F.R.D." dell'anno 2010, l'importo complessivo di tali risorse ammonta ad **€ 140.063**. Pertanto la differenza fra l'anno 2010 e l'anno 2011, pari ad **€ 6.886** resta comunque acquisita per i successivi anni sino al 31.12.2013, ma non può, salve successive diverse disposizioni di legge, essere utilizzata per la liquidazione di trattamenti accessori previsti dal presente Contratto decentrato.

ART. 31, COMMA 2 C.C.N.L. 22.1.2004 (RISORSE CERTE, STABILI E CONTINUE)

1. ART. 15, comma 1, punti a) – b) – c) – j) C.C.N.L. 1.4.1999

ART. 4, comma 1 - C.C.N.L. 5.10.2001

(1,1% monte salari anno 1999 - quota del personale trasferito all'Unione dai Comuni aderenti)

ART. 32, commi 1 e 2 – C.C.N.L. 22.1.2004

(0,62% del monte salari anno 2001 – quota del personale Trasferito all'Unione dai Comuni aderenti)

€ 101.050

2. ART. 34, comma 4 - C.C.N.L. 11.1.2004

P.E.O. personale riclassificato in categoria superiore per progressione verticale

(n. 2 unità cat. C 3 (di cui 1 cessata) – n. 1 unità cat C 4

n. 1 unità cat. D – Di Giulio; n. 1 unità cat. C – Baravalle 6 mesi)

€ 9.014

3. ART. 4, comma 2 - C.C.N.L. 5.10.2001

Importo annuo della retribuzione individuale

di anzianità ed assegni ad personam del

personale comunque cessato dal servizio

dall'1.1.2000- (n. 1 unità cat. D – Di Giulio

n. 1 unità cat. C – Baravalle 6 mesi)

€ 1.428

4. ART. 8, comma 2 – C.C.N.L. 11.4.2008

0,6% di 476.142,14 (monte salari 2005 quota del personale
Trasferito all'Unione "Terre della Pianura")

€ 2.857

TOTALE RISORSE CERTE, STABILI E CONTINUE

€ 114.349

* * * * *

ART. 31, COMMA 3 C.C.N.L. 22.1.2004 (RISORSE EVENTUALI E VARIABILI)

1) ART. 15, comma 5 – C.C.N.L. 1.4.1999

(Potenziamento Servizio di Viabilità)

€ 32.600

2) ART. 15, comma 1, punto d) C.C.N.L. 1.4.1999

(attuazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997 –
risorse derivanti da convenzioni e contratti di
sponsorizzazione)

€

3) ART. 15, comma 1, punto e) C.C.N.L. 1.4.1999

(economie conseguenti alla trasformazione del
Rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale-
Art. 1, comma 57, legge n. 662/1996)

€

4) ART. 15, comma 1, punto m) C.C.N.L. 1.4.1999

(Somme non spese sul fondo dello
straordinario anni precedenti)

5) Somme non utilizzate Fondo anni precedenti

€

TOTALE RISORSE EVENTUALI E VARIABILI

€ 32.600

* * * * *

Totale risorse certe, stabili e continue

€ 114.349

Totale risorse eventuali e variabili

€ 32.600

TOTALE F.R.D. 2011

€ 146.949

TOTALE F.R.D. 2011 UTILIZZABILE

€ 140.063

* * * * *

Art. 6 Criteri e finalità


1. Le risorse del "F.R.D." sono finalizzate a promuovere effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza e di efficacia dei servizi e degli uffici dell'Ente, un accrescimento della qualità dei servizi istituzionali mediante al realizzazione di piani di attività anche pluriennali e di progetti strumentali e di risultato.
2. Nell'ambito della complessa organizzazione dell'Ente e della gestione della sua dinamica, l'efficacia e l'efficienza deve essere perseguita tenendo anche conto delle esigenze di svolgimento di determinate attività/operazioni che presentano i caratteri di disagio, rischio, eccezionalità ed imprevedibilità, anche con riflessi sull'articolazione dell'orario di lavoro e che, tuttavia, necessariamente devono essere svolte nel corso dei processi economici e funzionali dell'Ente.
3. Potenziare il sistema di retribuzione variabile incentivante mediante collegamento degli incrementi retributivi e di parte della retribuzione a specifici risultati, al fine di rendere più flessibile una parte dei costi del personale, condividere con il lavoratore parte dei rischi e dei successi dell'attività aziendale, premiare lo sforzo e la produttività individuale e di gruppo, creare stimoli all'impegno ed alla collaborazione interindividuale per ottenere un determinato risultato.
4. Individuare, nell'ambito delle risorse del "F.R.D.", una quota di finanziamento tale da poter fronteggiare evenienze eccezionali ed imprevedibili, quali calamità pubbliche, disastri provocati dalle avverse condizioni meteorologiche, alluvioni, ecc.
5. Attribuire massima flessibilità gestionale alle diverse destinazioni del "F.R.D." al fine: - di consentire l'utilizzo di risorse inizialmente destinate a particolari finalità ed istituti contrattuali per il finanziamento di altre finalità ed istituti, il cui finanziamento iniziale preventivato risulti, nel corso della gestione della risorsa, insufficiente rispetto alle finalità ed agli obiettivi decisi dalle parti;
6. Consentire, ai sensi dei vigenti CC.CC.NN.LL., che le somme comunque non utilizzate o non attribuite per le finalità cui è destinato il "F.R.D." nel corrispondente esercizio finanziario siano portate in aumento delle complessive risorse dell'anno successivo.

Art.7 Destinazioni generali

1. Le parti concordano per l'anno 2011 di utilizzare le risorse certe, stabili e continue del "F.R.D." nel seguente modo:
 - A. Destinare una quota del "F.R.D.", pari a € ===== per il pagamento delle prestazioni prestate in regime di turnazione per il Servizio Integrato Vigilanza e Pubblica Sicurezza Cittadine — S.I.V. da corrispondere alle unità di personale della "Polizia Locale — Servizio Operativo" adibite a tale servizio;
 - B. Destinare, ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. d) e dell'art. 15, comma 5 C.C.N.L. 1998/2001 dell'1.4.1999, una quota del "F.R.D.", pari a € 21.500 per indennità di reperibilità da corrispondere, secondo gli indici stabiliti dall'art. 23 del C.C.N.L. 14.9.2000, a n. 2 unità del personale della Polizia Locale;
 - C. Finanziare l'istituto della indennità di comparto introdotto dal C.C.N.L. 2002/2005 del 22.1.2004, che ha carattere di generalità e natura fissa e ricorrente. Essa viene corrisposta per dodici

mensilità con una quota del "F.R.D." pari a € 10.548; le quote di indennità di comparto, prelevate dal "F.R.D.", sono riacquisite nella disponibilità delle medesime risorse a seguito della cessazione dal servizio, per qualsiasi causa, del personale interessato, per le misure non riutilizzate in conseguenza di nuove assunzioni sui corrispondenti posti;

- D. Destinare una quota del "F.R.D.", pari a € 800 per il pagamento della indennità di maneggio da corrispondere alle unità di personale adibite alla riscossione delle sanzioni e ad altre attività che comportino il maneggio di denaro;
- E. Destinare, ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. f) del C.C.N.L. 1998/2001 dell'1.4.1999, una quota del "F.R.D." per compensare le specifiche responsabilità affidate al personale della categoria D, che non sia incaricato di funzioni dell'area delle posizioni organizzative secondo la disciplina degli artt. da 8 a 11 del C.C.N.L. 1998/2001 del 31.3.1999, ma che rivesta la funzione, di Ispettore di Polizia Locale attribuita con atto formale. La misura dell'indennità è fissata in € 2.500 per ogni unità di personale che rivesta il suddetto grado. Tale indennità verrà corrisposta nella misura di un quarto dell'importo assegnato per ogni trimestre, con decorrenza 1° aprile, 1° luglio, 1° ottobre dell'anno in corso e 1° gennaio dell'anno successivo e con riferimento al personale che alle date del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre si trovi in possesso delle condizioni previste dalla presente disposizione. Il pagamento avverrà in unica soluzione dopo la fine dell'esercizio finanziario corrente.
- F. Destinare, ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. f) del C.C.N.L. 1998/2001 dell'1.4.1999, una quota del "F.R.D." pari a € 25.000 per compensare le specifiche responsabilità affidate al personale della categoria C e D, che non sia incaricato di funzioni dell'area delle posizioni organizzative secondo la disciplina degli artt. da 8 a 11 del C.C.N.L. 1998/2001 del 31.3.1999 in misura pari a € 2.000 per dipendente (una unità cesserà il 30.6.2011, quindi la spesa sarà di € 1.000). Tale indennità verrà parametrata nella misura di un quarto dell'importo assegnato per ogni trimestre, con decorrenza 1° aprile, 1° luglio, 1° ottobre dell'anno in corso e 1° gennaio dell'anno successivo e con riferimento al personale che alle date del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre sia in servizio e si trovi in possesso delle condizioni previste dalla presente disposizione. Il pagamento avverrà in unica soluzione dopo la fine dell'esercizio finanziario corrente.
- G. Destinare, ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. f) del C.C.N.L. 1998/2001 dell'1.4.1999, una quota del "F.R.D." pari a € 2.500 per compensare le specifiche responsabilità affidate al personale della categoria D, che non sia incaricato di funzioni dell'area delle posizioni organizzative secondo la disciplina degli artt. da 8 a 11 del C.C.N.L. 1998/2001 del 31.3.1999, ma che rivesta la funzione, attribuita con atto formale, di supplenza dei Responsabili di Area titolari nei casi di assenza o impedimento di costoro. La misura dell'indennità è fissata in € 2.500 per ogni supplente. Tale indennità verrà corrisposta nella misura di un quarto dell'importo assegnato per ogni trimestre, con decorrenza 1° aprile, 1° luglio, 1° ottobre dell'anno in corso e 1° gennaio dell'anno successivo e con riferimento al personale che alle date del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre si trovi in possesso delle condizioni previste dalla presente disposizione.
- H. Destinare, ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. f) del C.C.N.L. 1998/2001 dell'1.4.1999, una quota del "F.R.D." pari a € 1.500 per compensare le specifiche responsabilità affidate al personale della categoria D, che non sia incaricato di funzioni dell'area delle posizioni organizzative secondo la disciplina degli artt. da 8 a 11 del C.C.N.L. 1998/2001 del 31.3.1999 in misura pari a € 1.500 per l'unità di personale assegnata al servizio Protezione Civile. Tale indennità verrà parametrata nella misura di un quarto dell'importo assegnato per ogni trimestre, con decorrenza 1° aprile, 1° luglio, 1° ottobre dell'anno in corso e 1° gennaio dell'anno successivo e con riferimento al personale che alle date del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre sia in servizio e si trovi in possesso delle condizioni previste dalla presente disposizione. Il pagamento avverrà in unica soluzione dopo la fine dell'esercizio finanziario corrente.
- I. Destinare ai sensi dell'art. 17, comma 2 del C.C.N.L. 1998/2001 dell'1.4.1999, come modificato dall'art. 36 del C.C.N.L. 22.1.2004, € 300 al dipendente addetto al servizio di Protezione civile;
2. Le parti concordano per l'anno 2011 di utilizzare le risorse eventuali e variabili del "F.R.D." e la parte non utilizzata delle risorse certe, stabili e continue, nel seguente modo:



- a) destinare, ai sensi dell'art. 17, comma 2, lettere a) — e) — f) del C.C.N.L. 1998/2001 dell'1.4.1999, e secondo i criteri di cui ai successivi articoli da 7 a 12 del presente accordo, una quota del "F.R.D." pari ad € **56.600**, a promuovere specifici miglioramenti nei livelli di efficienza ed efficacia dei servizi e delle attività, mediante erogazioni selettive dirette ad incentivare la produttività di specifici e predeterminati gruppi di lavoro o singoli dipendenti, attraverso la corresponsione di compensi correlati al merito ed all'impegno.
- a) Miglioramento "Servizi di Viabilità e Servizi e Controllo del Territorio" - € **32.600**
- b) Miglioramento "Orario di Servizio" - € **24.000**
3. Salvo successive diverse disposizioni di Contratti Collettivi, si richiama la disciplina prevista dall'art. 12, comma 12, art. 13, comma 7, art. 24, comma 1, lettere f), g), h) del D.P.R. n. 268/1987; dall'art. 28 del D.P.R. n. 247/1983; dall'art. 49 del D.P.R. n. 333/1990.
4. Resta confermata la disciplina dell'art. 17, comma 5, del CCNL dell'1.4.1999 sulla conservazione e riutilizzazione delle somme non spese nell'esercizio di riferimento

Art. 8

Finalità e criteri per la ripartizione delle risorse destinate alle finalità di cui all'art. 17, comma 2, lett. a) del C.C.N.L. 1.4.1999 - Obiettivi del P.E.G./P.D.O e Piano della Performance

1. Le risorse del "F.R.D." indicate all'art. 7, comma 2, lett. A) del presente accordo sono destinate a finanziare il raggiungimento degli specifici obiettivi stabiliti dall'Amministrazione dell'Unione. L'entità precisa di tali risorse è strettamente correlata al valore complessivo dei singoli obiettivi inseriti nel P.E.G./P.D.O e Piano della Performance, secondo il sistema delineato nei successivi commi 2 e 3.
2. Gli obiettivi devono essere realizzati secondo le modalità e le proposte del Responsabile di Area sulla base delle indicazioni date dalla Giunta dell'Unione. Definiti gli obiettivi, questi saranno inseriti nel P.E.G./P.D.O. e Piano della Performance del corrente esercizio finanziario e saranno approvati dalla Giunta dell'Unione con le deliberazioni di approvazione del P.E.G./P.D.O. e del Piano della Performance;
3. Eccezionalmente, gli obiettivi potranno essere oggetto di apposita e specifica deliberazione della Giunta dell'Unione, e costituiranno in tal modo una integrazione degli obiettivi del P.E.G./P.D.O. e del Piano della Performance del medesimo esercizio finanziario.;
4. Gli strumenti incentivanti la produttività di cui al presente articolo devono, di norma, determinare un effettivo incremento della produttività ed un miglioramento quali-quantitativo dei servizi;
5. Gli obiettivi devono di norma essere sviluppati e realizzati in un periodo di tempo corrispondente all'anno in corso;
6. Poiché gli obiettivi sono caratterizzati dalla specificità delle attività necessarie alla realizzazione e delle finalità da raggiungere, essi potranno coinvolgere solo una limitata parte del personale dipendente, attraverso l'individuazione selettiva di specifici gruppi di lavoro o singoli dipendenti; il gruppo di lavoro o il singolo dipendente che deve realizzare l'obiettivo sono individuati in base ad una scelta del Responsabile di Area;
7. Gli obiettivi devono essere oggetto di monitoraggio e il suo risultato finale deve essere valutato dal Responsabile di Area e certificato dall'Organismo Indipendente di Valutazione ;
8. Qualora un obiettivo non sia stato ultimato entro il lasso di tempo programmato per la sua realizzazione - fatto salvo il rispetto di tutte le altre condizioni necessarie all'erogazione dei compensi incentivanti ad esso collegati - verrà liquidata ai partecipanti, su valutazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione, solo la somma relativa alla percentuale di progetto realizzata, con l'onere, per i dipendenti partecipanti, di portare, comunque, a compimento l'obiettivo.



Art. 9
Criteri di determinazione del valore degli obiettivi

1. Il valore dei singoli obiettivi è definito dal Segretario Generale/Direttore, di concerto con il Responsabile di Area
2. A titolo indicativo, per la determinazione del valore del singolo obiettivo il riferimento è dato dai seguenti elementi:
 - peso attribuito nel P.E.G./P.D.O. e Piano della Performance ai singoli obiettivi;
 - effettivo incremento della produttività;
 - miglioramento quali-quantitativo dei servizi;
 - risultato aggiuntivo apprezzabile rispetto al risultato atteso dalla normale prestazione lavorativa;
 - numero dei dipendenti coinvolti e rispettiva categoria di inquadramento;
 - stima del numero complessivo di ore-lavoro necessarie per la realizzazione;

Art. 10
Tempi di realizzazione


1. I tempi relativi alle verifiche sullo stato di realizzazione degli obiettivi, alla realizzazione finale ed alle valutazioni dell'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.), saranno indicati nella relazione illustrativa di ogni singolo obiettivo.

Art. 11
Scelta dei dipendenti da adibire ai singoli obiettivi

1. La scelta dei dipendenti, tanto i nominativi quanto il loro numero, è di competenza del Responsabile di Area.
2. Nel merito delle scelte, si individuano i seguenti criteri generali:
 - a) reperimento del personale, in via prioritaria, nell'ambito del Servizio che ha predisposto il progetto;
 - b) collocazione organizzativa e professionale del dipendente;
 - c) funzionalità della partecipazione agli obiettivi assegnati;

Art. 12
Verifiche da espletare per la valutazione dei risultati.
Valutazioni oggettive e soggettive

1. Ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 18 del C.C.N.L. dell'1.4.1999, i compensi per la produttività di cui all'art. 17, comma 2, lett.a) del medesimo C.C.N.L. e artt. 7 e seguenti del presente contratto, sono sottoposti ai processi di valutazione stabiliti dal presente articolo.
2. I risultati raggiunti, mediante l'impiego del fondo destinato alla produttività collettiva e al miglioramento dei servizi, formano oggetto di controlli dinamici e valutazioni da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione. Le valutazioni oggettive atterranno il grado di realizzare dei progetti presentati tenendo conto dei caratteri e degli obiettivi delle iniziative medesime.
3. In caso di obiettivo realizzato parzialmente, sia dal punto di vista quantitativo che dal punto di vista



qualitativo, su richiesta del Responsabile di Area, l'Organismo Indipendente di Valutazione ha la facoltà di consentire una ulteriore fase esecutiva al fine di portare a pieno compimento l'obiettivo.

4. L'Organismo Indipendente di Valutazione determina, altresì, le decisioni in merito ad eventuali ricorsi presentati dai dipendenti contro le valutazioni individuali del Responsabile di Area.
5. Le valutazioni dei dipendenti partecipanti agli obiettivi sono di competenza del Responsabile di Area e tengono conto sia di fattori collettivi attinenti alla qualità e al raggiungimento complessivo degli obiettivi programmati, sia di elementi soggettivi e individuali indicatori della qualità e dell'intensità della partecipazione in modo da garantire la selettività dell'erogazione dei compensi e il loro effettivo carattere incentivante.

Art. 13

Distribuzione dei compensi incentivanti

1. Per gli obiettivi di cui agli articoli 8 e seguenti del presente accordo, la distribuzione dei compensi incentivanti la produttività ai singoli dipendenti che hanno contribuito alla loro realizzazione, viene disposta ed erogata dal Responsabile di Area, previa verifica e valutazione dei risultati, secondo i criteri contenuti nella scheda "A" allegata al presente accordo per farne parte integrante e sostanziale.

Art. 14

Trattamenti accessori legati a:


- **specifiche responsabilità affidate a personale delle categorie C e D;**
- **attività, servizi e prestazioni connesse a disposizioni di legge e contrattuali (CC.CC.NN.LL. 1.4.1999 e 14.9.2000).**

1. Le specifiche responsabilità affidate al personale della categoria C, ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. f) del C.C.N.L. 1998/2001 dell'1.4.1999, che non sia incaricato di funzioni dell'area delle posizioni organizzative secondo la disciplina degli artt. da 8 a 11 del C.C.N.L. 1998/2001 del 31.3.1999 e che a norma dell'art. 7, comma 1, lett. H) del presente contratto non rivesta la funzione, attribuita con atto formale, di supplenza del Responsabile di Area titolare, nei casi di assenza o impedimento di costoro, sono individuate nell'attribuzione della responsabilità di particolari uffici o servizi dell'Unione, la cui gestione richieda, anche alternativamente, conoscenze specialistiche, notevole complessità dei problemi da affrontare, relazioni con unità organizzative diverse, rapporti con organismi istituzionali. Il compenso è fissato in € 1.500 lordi annui da corrisponderci a fine anno al personale che abbia la responsabilità di cui sopra. Tale compenso non sarà attribuito al personale che nell'anno di riferimento sia stato sanzionato disciplinarmente con una sanzione pari alla multa o superiore.

Art. 15

Indennità di reperibilità

1. L'indennità di reperibilità ha la finalità di fronteggiare eventi improvvisi ed imprevedibili, potenzialmente dannosi e/o pericolosi, mediante la messa in reperibilità di una apposita squadra operativa composta da n. 1 Ispettore e n. 1 Agente di Polizia Locale (complessivamente n. 2 unità di personale). Il personale addetto alla squadra è posto in condizione di "reperibilità" nei giorni di ordinario servizio (reperibilità calcolata sulla base convenzionale di 8 ore giornaliera) e nelle giornate di sabato, domenica e giorni festivi, anche infrasettimanali (reperibilità di 24 ore giornaliera). Il pagamento della reperibilità così prestata avviene con le modalità ed i criteri previsti dai vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro. A tal fine, il Responsabile dell'Area di Vigilanza predisporrà a cadenze periodiche appositi prospetti riepilogativi del personale e delle prestazioni svolte dal personale utilizzato in tale servizio, ciascuno per la propria competenza. Le modalità tecniche di effettuazione del Servizio sono demandate al Responsabile dell'Area di Vigilanza.

 10

Art. 16
Riorganizzazione funzionale per l'accrescimento dei servizi di viabilità
(art. 15, comma 5 C.C.N.L. 1.4.1999)

1. Al fine potenziare e migliorare i servizi di polizia stradale connessi alla viabilità è incrementato, ai sensi dell'art. 15, comma 5 del C.C.N.L. 1.4.1999, il Fondo Risorse Decentrate, per l'ammontante di € **32.600** per l'anno 2011, per le prestazioni effettuate del personale dell'Area di Vigilanza, finalizzate all'accrescimento delle attività connesse alla viabilità e disciplinate dal vigente Codice della Strada.
2. Il potenziamento dei servizi di cui al comma 1 avviene attraverso l'incremento delle prestazioni del personale dell'Area di Vigilanza attualmente in servizio, in quanto risulta allo stato impossibile far fronte alle medesime esigenze mediante razionalizzazione delle strutture e/o incremento stabile della dotazione organica dell'Unione dei Comuni "Terre della Pianura" — Area Vigilanza.
3. La risorsa di cui al presente articolo deve considerarsi risorsa "eventuale e variabile", ai sensi e per gli effetti del presente contratto e del C.C.N.L. del 22.1.2004.

Art. 17
Turnazioni (Art. 22 C.C.N.L. 14.9.2000)

1. I turni giornalieri di lavoro hanno la finalità di potenziare e migliorare i servizi di vigilanza e di pubblica sicurezza sul territorio comunale del concentrico e delle frazioni, al fine di un migliore e più efficace esercizio di tutte le attività ed i compiti legati alle funzioni di polizia locale ed amministrativa previste dalle vigenti leggi in materia.
2. Per l'anno 2011 la somma non utilizzata per il progetto di miglioramento "Nuovo orario di servizio", fermo restando che la voce fa parte delle risorse certe, stabili e continue, al ripristino della turnazione di lavoro.

Art. 18
Indennità maneggio valori
(art. 36 C.C.N.L. 14.9.2000)



1. Al personale adibito in via continuativa a servizi che comportino maneggio di valori di cassa compete un'indennità giornaliera proporzionata al valore medio mensile dei valori maneggiati. L'indennità viene finanziata con la somma di € **800**. Il pagamento delle prestazioni lavorative così prestate avviene con le modalità ed i criteri previsti dai vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, con particolare riferimento alle modalità delle apposite indennità contrattuali. A tal fine, il Responsabile di Area predisporrà a cadenze periodiche e/o annuali appositi prospetti riepilogativi del personale e delle prestazioni svolte dai dipendenti utilizzati in tale servizio.

Art. 19
Fondo per le prestazioni straordinarie art. 14 C.C.N.L. 1.4.1999;

1. Le parti danno atto che le risorse del Fondo per lavoro straordinario ammontano annualmente, ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. 1.4.1999, a € **4.000**;

11

Art. 20
Progressioni orizzontali






1. Il costo delle progressioni orizzontali del personale trasferito all'Unione Terre della Pianura dal Comune di Savigliano è pari ad € 19.628.
2. Il costo delle progressioni orizzontali effettuate dal personale dell'Unione Terre della Pianura successivamente alla costituzione dell'Unione, negli anni 2008, 2009, 2011 è pari ad € 11.315. Il costo delle progressioni economiche orizzontali 2011/2012 verrà erogato con decorrenza degli effetti ~~previsti~~ *giuridici* nel 2014. 
3. Le successive progressioni orizzontali saranno disciplinate mediante applicazione della disciplina generale delle progressioni economiche orizzontali contenuta nell'Accordo "Testo Unico degli Accordi relativi all'individuazione dei criteri generali per la progressione economica all'interno della categoria", stipulato per il Comune di Savigliano in data 20.2.2006, cui le parti fanno espresso rinvio per la regolamentazione di tale istituto contrattuale. 
3. Gli importi fruiti per progressione economica orizzontale dal personale cessato dal servizio per qualsiasi causa o che sia stato riclassificato nella categoria superiore per progressione verticale, sono riacquisiti nella disponibilità delle risorse decentrate dalla data di decorrenza delle cessazioni o delle riclassificazioni; la contrattazione decentrata definisce le finalità di utilizzazione delle predette risorse recuperate anche per il finanziamento di ulteriori progressioni orizzontali.
4. Nel caso di dipendenti assunti per mobilità da altri Enti, l'eventuale progressione orizzontale acquisita nell'Ente di provenienza con decorrenza anteriore alla data di assunzione presso questa amministrazione, sarà ad essi riconosciuta decorsi 6 mesi da quest'ultima data. La progressione fatta nell'ente di provenienza sarà inoltre considerata a tutti gli effetti previsti dai contratti disciplinanti la progressione economica orizzontale dei dipendenti dell'Unione Terre della Pianura, come fatta presso quest'ultimo Ente.
5. E' disapplicata la disciplina dell'art. 16, comma 2, del CCNL dell'1.4.1999 a partire dal gennaio 2002 (costo medio ponderato per lo sviluppo economico nella progressione economica orizzontale).
6. A norma dell'art. 9, comma 21 del D. L. n. 78/2010, convertito dalla Legge n. 122/2010, le progressioni di carriera comunque denominate (in specie, le progressioni economiche orizzontali) per gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e scatti di stipendio e, per tali anni, hanno effetto a fini esclusivamente giuridici.

Art. 21
Buoni pasto

1. Nei giorni non serviti dalla mensa comunale convenzionata e nelle giornate i dipendenti dell'Unione Terre della Pianura effettuano il rientro pomeridiano, essi utilizzano il "buono pasto" con i punti di ristoro convenzionati con i Comuni aderenti all'apposita convezione.
2. Il valore del buono pasto è fissato in € 6.50,00 con decorrenza 1.10.2010 e sino a diversa quantificazione del medesimo. Restano salve le disposizioni fiscali in merito alla qualificazione come reddito imponibile in rapporto al valore del buono pasto.

Art. 22
Festività soppresse

1. Nelle giornate lavorative con articolazione dell'orario spezzato sia al mattino che al pomeriggio, è

consentita la fruibilità a mezzette giornate (intese come <<mattino>> o <<pomeriggio>>) delle due giornate di festività sopresse, che non saranno pertanto conteggiate ad ore.

Art. 23
Clausola di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente contratto, le parti fanno riferimento alle norme di legge, del codice civile, del C.C.N.L. 1998/2001 - Comparto "Regioni-Autonomie Locali", del C.C.N.L. 31.3.1999 - Comparto "Regioni-Autonomie Locali" ("Nuovo Ordinamento Professionale -N.O.P."), del C.C.N.L. del 1.4.1999; del C.C.N.L. 14.9.2000 - Comparto "Regioni-Autonomie Locali", del C.C.N.L. 5.10.2001 biennio economico 1.1.2000-31.12.2001, del C.C.N.L. 2002/2005 del 22.1.2004, del C.C.N.L. 9.5.2006, del C.C.N.L. "Quadriennio Normativo 2006-2009" dell'11.4.2008 e del C.C.N.L. 31.7.2009 (Biennio Economico 2008/2009) - Comparto "Regioni-Autonomie Locali";

Art. 24
Regime fiscale

1. Il presente contratto è esente da bollo ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 26.10.1972, n. 642, come integrato dall'art. 28 del D.P.R. 30.12.1982, n. 955.
2. Avendo ad oggetto la disciplina del lavoro subordinato collettivo, il presente contratto è altresì esente da registrazione ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 131/1986 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti.

Per l'Ente

15 GIU, 2011

Il Presidente della Delegazione di parte pubblica

Il Responsabile Area Vigilanza e Protezione Civile

Per la Delegazione di parte sindacale

le R.S.U.

Per le strutture territoriali

F.P. C.G.I.L.

C.I.S.L.

U.I.L.

SCHEDA «A»

Art. 17, comma 2, lett. a) C.C.N.L. 1.4.1999

Art. 18 C.C.N.L. 1.4.1999

Artt. 7 e seguenti del presente contratto

CRITERI GENERALI PER LA DISTRIBUZIONE DEI COMPENSI INCENTIVANTI

1. Il valore di ogni obiettivo è dato dal Segretario Generale/Direttore di concerto con i Responsabili di Area, con riferimento alle seguenti variabili:

- *peso attribuito nel Piano della Performance. ai singoli obiettivi;*
- *effettivo incremento della produttività;*
- *miglioramento quali-quantitativo dei servizi;*
- *risultato aggiuntivo apprezzabile rispetto al risultato atteso dalla normale prestazione lavorativa;*
- *numero dei dipendenti coinvolti e rispettiva categoria di inquadramento;*
- *stima del numero complessivo di ore-lavoro necessarie per la realizzazione.*

2. Ogni obiettivo deve prevedere il personale coinvolto, con riferimento nominativo ovvero con riferimento all'ufficio, servizio o area cui è stato attribuito l'obiettivo;

3. La distribuzione dei compensi incentivanti la produttività ai singoli dipendenti che hanno contribuito alla realizzazione degli obiettivi, viene disposta ed erogata dal Responsabile di Area, previa verifica e valutazione dei risultati;

4. Tenendo conto che non tutti potrebbero fornire un uguale apporto per la realizzazione dei singoli obiettivi, per l'erogazione del compenso ai singoli, i criteri da adottarsi tengono conto della categoria di inquadramento, del numero delle ore individuali utilizzate per la realizzazione e degli ulteriori elementi di cui ai seguenti punti;

5. I voti da assegnare vanno da 0 a 3 e sono riferibili a tre criteri generali di valutazione:

1	CAPACITA', IMPEGNO E GRADO DI EFFICIENZA DIMOSTRATI NELL'ESPLETAMENTO DELL'	0	1	2	3
2	QUANTITA' E QUALITA' DEI RISULTATI	0	1	2	3
3	CAPACITA' DI RISOLVERE PROBLEMI SEMPLICI/COMPLESSI E DI PROPORRE UTILI	0	1	2	3

6. Con il **criterio "1"** sono valutati nell'ambito delle attività di realizzazione dell'obiettivo-progetto :

- *Impegno e grado di efficienza nella realizzazione dell'obiettivo-progetto*
- *Senso di responsabilità*

- *Normale osservanza delle disposizioni di servizio e dei compiti assegnati*
- *Osservanza del codice di comportamento*
- *Grado di coinvolgimento nelle attività dell'Ente e dell'unità operativa in cui il dipendente opera*
- *Idoneità a svolgere mansioni a contatto con il pubblico*
ovvero
- *Capacità di direzione (per i soli dipendenti della categoria D).*

7. Con il **criterio "2"** sono valutati:

- *Modalità con il dipendente ha assolto i compiti connessi alla realizzazione dell'obiettivo-progetto*
- *Apprendimento di nuove conoscenze tecniche e di nuove procedure*
- *Disponibilità a migliorare il proprio servizio e a prestare lavoro straordinario per far fronte a stati di necessità*
- *Espletamento di attività disagiate e/o di compiti complessi*
- *Svolgimento di plurimansioni rientranti nella propria qualifica funzionale*
- *Disponibilità nell'assunzione di responsabilità.*

8. Con il **criterio "3"** sono valutati:

- *Spirito di iniziativa*
- *Volontà di apprendere nuove procedure o a usare nuovi mezzi tecnici*
- *Grado di autonomia rispetto a posizioni gerarchiche superiori*
- *Responsabilità delle prestazioni lavorative di altri collaboratori*
- *Valenza esterna degli atti*
- *Idoneità a svolgere mansioni superiori.*

9. Una valutazione media del dipendente, rapportabile a che svolga le funzioni e i compiti necessari alla realizzazione dell'obiettivo- progetto senza eccessivo zelo ma senza demeriti, corrisponde, in voto a 2.

Il voto 3 corrisponde ad una valutazione del dipendente che nella realizzazione del progetto dimostri un notevole livello di capacità, impegno, efficienza e qualità nell'esecuzione, in maniera zelante e piena di iniziativa.

Il voto 1 ed ancora di più il voto 0 corrispondono a quelle valutazioni relative a stati di demerito, negligenza o scarsità di impegno più o meno aggravati.

10. I voti così ottenuti andranno poi rapportati al parametro di categoria di inquadramento con variabilità estesa da 1 a 1,3:

- *Categoria A 1*
- *Categoria B 1,1*
- *Categoria C 1,2*
- *Categoria D 1,3*

11. Il valore complessivo dell'obiettivo andrà quindi diviso per la somma dei voti parametrati ottenuti da tutti i partecipanti. Il valore unitario così ottenuto andrà moltiplicato per il voto parametrato ottenuto dai singoli partecipanti e i prodotti rappresenteranno gli importi dei compensi spettanti a ciascun partecipante.

**COSTITUZIONE E QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO
DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA'
"FONDO RISORSE DECENTRATE" ("F.R.D.") - Anno 2011
ELEMENTI FINANZIARI COSTITUTIVI
AI SENSI DEGLI ARTT. 31 E 32 DEL C.C.N.L. 2002/2005 DEL 22.1.2004**

ART. 31, COMMA 2 C.C.N.L. 22.1.2004 RISORSE CERTE, STABILI E CONTINUE)

5. ART. 15, comma 1, punti a) – b) – c) – j) C.C.N.L. 1.4.1999

ART. 4, comma 1 - C.C.N.L. 5.10.2001

(1,1% monte salari anno 1999 - quota del personale
trasferito all'Unione dai Comuni aderenti)

ART. 32, commi 1 e 2 – C.C.N.L. 22.1.2004

(0,62% del monte salari anno 2001 – quota del personale
Trasferito all'Unione dai Comuni aderenti)

€ 101.050

6. ART. 34, comma 4 - C.C.N.L. 11.1.2004

P.E.O. personale riclassificato in categoria superiore
per progressione verticale

(n. 2 unità cat. C 3 (di cui 1 cessata) – n. 1 unità cat C 4

n. 1 unità cat. D – Di Giulio; n. 1 unità cat. C – Baravalle 6 mesi)

€ 9.014

7. ART. 4, comma 2 - C.C.N.L. 5.10.2001

Importo annuo della retribuzione individuale
di anzianità ed assegni ad personam del
personale comunque cessato dal servizio
dall'1.1.2000- (n. 1 unità cat. D – Di Giulio
n. 1 unità cat. C – Baravalle 6 mesi)

€ 1.428



8. ART. 8, comma 2 – C.C.N.L. 11.4.2008

0,6% di 476.142,14 (monte salari 2005 quota del personale
Trasferito all'Unione "Terre della Pianura")

€ 2.857

TOTALE RISORSE CERTE, STABILI E CONTINUE

€ 114.349



ART. 31, COMMA 3 C.C.N.L. 22.1.2004 (RISORSE EVENTUALI E VARIABILI)



1) ART. 15, comma 5 – C.C.N.L. 1.4.1999 (Potenziamento Servizio di Viabilità)	€. 32.600
2) ART . 15, comma 1, punto d) C.C.N.L. 1.4.1999 (attuazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997 – risorse derivanti da convenzioni e contratti di sponsorizzazione)	€
3) ART . 15, comma 1, punto e) C.C.N.L. 1.4.1999 (economie conseguenti alla trasformazione del Rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale- Art. 1, comma 57, legge n. 662/1996)	€
4) ART . 15, comma 1, punto m) C.C.N.L. 1.4.1999 (Somme non spese sul fondo dello straordinario anni precedenti)	€
5) Somme non utilizzate Fondo anni precedenti	€
TOTALE RISORSE EVENTUALI E VARIABILI	€ 32.600


* * * * *

Totale risorse certe, stabili e continue € 114.349
Totale risorse eventuali e variabili € 32.600

Totale F.R.D. anno 2011 € 146.949

**Totale F.R.D. anno 2011 utilizzabile ai sensi dell'art. 9, comma 2-bis del D. L. n. 78/2011 convertito
dalla Legge n. 122/2010** € 140.063



17 



UTILIZZO DELLE RISORSE DEL FONDO ART. 17 C.C.N.L. 1998/2001

"F.R.D." anno 2011 € 146.949

"F.R.D." anno 2011 - utilizzabile ai sensi dell'art. 9, comma 2-bis del D. L. n. 78/2011 convertito dalla Legge n. 122/2010 € 140.063



SPESE DA FINANZIARE CON LE RISORSE CERTE, STABILI E CONTINUE

ART. 31, COMMA 2 C.C.N.L. 22.1.2004

Totale risorse certe, stabili e continue	€ 114.349
1. spesa per Indennità di turno	€ 00000
2. spesa per Indennità di reperibilità	€ 21.500
3. spesa per indennità di maneggio valori	€ 800
4. spesa per indennità categoria D (n. 5 unità: (Martini – Garavagno – Giusiano Scicolone – Panero = - € 2.500 per unità)	€ 12.500
5. spesa per indennità categoria D – Protezione Civile	€ 1.500
6. spesa per indennità categoria D n. 1 unità con funzioni di supplenza del Responsabile Area Vigilanza(_____)	€ 0000
7. spesa per indennità categoria C (n. 12 unità + n. 1 unità sino al 30.6.2011 € 2.000 per ogni unità)	€ 25.000
8. Indennità addetto al servizio Protezione Civile; art. 17, comma 2 del C.C.N.L. 1998/2001 dell'1.4.1999 come modificato dall'art. 36 dell'art. 36 del C.C.N.L. 22.1.2004	€ 300
9. Spesa per indennità di comparto a regime dall'1.1.2007	€ 10.548



18



10. Spesa per progressioni orizzontali anno 2008	€	3.530
11. Spesa per progressioni orizzontali anno 2009	€	3.335
12. Spesa per progressioni orizzontali anno 2011	€	4.450

Totale spese certe, stabili e continue € **83.463**

SPESE DA FINANZIARE CON LE RISORSE EVENTUALI E VARIABILI

(ART. 31, COMMA 3 C.C.N.L. 22.1.2004)

Totale risorse eventuali e variabili € **32.600**

a) *spesa per miglioramento Servizi di Viabilità Servizio e Controllo del territorio (secondo le modalità di utilizzo di cui all'art. 17, comma 2, lettere a) – e – f)* € **32.600**

b) *Spesa per Progetto di Miglioramento "Orario di Servizio" (secondo le modalità di utilizzo di cui all'art. 17, comma 2, lettere a) – e – f)* € **30.886**

di cui utilizzabili
€ **24.000**

Totale spese eventuali e variabili € **56.600**

* * * * *

19

Totale risorse certe, stabili e continue	€	114.349 -
Totale spese certe, stabili e continue	€	<u>83.463</u> =
Avanzo su Risorse LIBERE certe, stabili e continue (1)	€	+ 30.886

Risorse LIBERE certe, stabili e continue (1)
utilizzabili ai sensi dell'art. 9, comma 2-bis
del D. L. n. 78/2011 convertito dalla Legge n. 122/2010

+ 24.000

Totale risorse eventuali e variabili	€	32.600 -
Totale spese eventuali e variabili	€	<u>56.600</u> +
Disavanzo su Risorse LIBERE eventuali e variabili (2)	€	- 24.000

TOTALE RISORSE € **146.949**

TOTALE RISORSE UTILIZZABILI

utilizzabili ai sensi dell'art. 9, comma 2-bis

del D. L. n. 78/2011 convertito dalla Legge n. 122/2010 € **140.063**

TOTALE SPESE € **140.063**

SALDO € **00000**

Avanzo utilizzabile ai sensi dell'art. 9, comma 2-bis del D. L. n. 78/2011 convertito dalla Legge n. 122/2010
(differenza fra Fondo 2011 - € 146.949 e Fondo 2010 - € 140.063) = € 6.886

Riduzione proporzionale del F.R.D. a seguito della cessazione all'1.1.2011 di n. 1 unità di personale

31.12.2010 = n. 23 Unità di personale

1.1.2011 = n. 22 unità di personale

146.949 : 23 = 6.389

6.389 x 22 = 140.558

20